



Decreto Dirigenziale n. 118 del 06/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 16 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DECRETO DIRIGENZIALE DI PROROGA DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA E RECUPERO AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DELLE N.T.A. DEL P.R.A.E. ED IN APPLICAZIONE DPR N.128/59 - L.R.N.54/85 - L.R.N.17/95, NONCHE' DELLA L.R. N. 22 DEL 28 LUGLIO 2017- DITTA EREDI MAIELLARO PAOLO DI MAIELLARO GIUSEPPE E C. S.A.S. - CAVA DI CALCARE SITA NEL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO ALLA LOCALITA' COSTA.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE SALERNO
PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO

- √ che, la ditta Eredi Maiellaro Paolo di Maiellaro Giuseppe e C. s.a.s. è titolare del decreto dirigenziale n. 311 del 24/09/2009 di autorizzazione e relativo recupero ambientale di un sito di cava nel Comune di Mercato San Severino alla località Costa, ai sensi dell'art. 27 delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania, per un periodo di anni 5 con scadenza 07/10/2014, interessanti i terreni riportati nel catasto del Comune di Mercato San Severino al foglio di mappa n° 10 particelle nn° 61/p – 89 – 90/p – 171 – 176 – 179 – 180 – 229/p – 597 (ex170) – 596 (ex 90/p 178) - 599 (ex 172/p – 173 – 174 e 318) e 176 e al fogli di mappa n° 15 particelle nn° 36 – 38 – 561 – 964 (ex 36/p) – 966 (ex 38/p) – 967 (ex 38/p) e 968 (ex 561/p) per una superficie totale di mq. 131.450 di mq. 59.000, interessati dalla coltivazione.
- √ che il Decreto Dirigenziale n° 311/2009 autorizzava la coltivazione per anni 5 fatta salva la possibilità, in relazione alla complessità del progetto e sulla base dell'effettivo avanzamento dei lavori, di poter concedere proroga per il completamento degli interventi autorizzati, comprensivi del recupero ambientale, così come previsto dall'art. 27 comma 3 delle N.T.A. del P.R.A.E.;
- √ che, già con la direttiva del dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, torbiere acque minerali e termali n. 516733 del 07/06/2007 veniva evidenziata la possibilità, in attesa di tutti gli adempimenti a farsi previsti dalla norma di attuazione del PRAE, e sempre che ad essa non siano contrastanti, di poter concedere, sulla scorta delle dovute istanze da parte degli esercenti, le autorizzazioni in proroga di quelle già scadute, così come previsto dall'art. 12 della L.R.n. 54/85 e sempre che sussistano i motivi, riconosciuti dall'organo di vigilanza, di situazioni oggettive che hanno impedito il compimento degli interventi autorizzati;
- √ che in data 06.08.2014 con decreto n. 190 la predetta autorizzazione n. 311 del 24/09/2009 venne prorogata per ulteriori tre anni con scadenza al 07/10/2017 per il completamento degli interventi autorizzati sull'intera area di cava, ai sensi del PRAE Campania e LLRR Regione Campania nn. 54/85, 17/95;
- √ Che la L.R. n. 22 del 28.07.2017, contenente modifiche ed integrazioni del PRAE Campania ha previsto la proroga delle attività di cava in essere per " *un periodo pari a quello massimo consentito di 8 anni*" e che le parole " *non può essere prorogata né rinnovata*" sono soppresse;
- √ Che la medesima legge succitata prevede che le motivazioni per l'istanza di proroga siano correlate " *a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto* ".
- √ che con nota datata 05/09/2017, acquisita agli atti d'ufficio il 08/09/2017 con prot. 592080 la ditta Eredi Maiellaro Paolo di Maiellaro Giuseppe e C. ha richiesto ai sensi del comma 3 delle N.T.A. del P.R.A.E., così come modificato dalla L.R. 28/07/2017, art. 2, comma 1, lettera d, la proroga di validità dell'autorizzazione in essere per la durata di ulteriori anni 5 (cinque).

CONSIDERATO

- √ che a causa del perdurare della crisi economica che ha bloccato il mercato dei materiali calcarei e di conseguenza dei calcestruzzi, per la forte crisi dell'edilizia privata e delle opere pubbliche, la ditta Eredi Maiellaro Paolo di Maiellaro Giuseppe e C. non ha potuto rispettare la scadenza fissata permanendo in sito materiale litoide da movimentare per il definitivo completamento delle attività autorizzate con il decreto.
- √ che ad oggi, rispetto al progetto approvato con il decreto originario n. 311 del 24/09/2009 e successiva proroga n. 190 del 06/08/2014 risulta ancora un residuo lordo da scavare per il quale la ditta ha stimato occorrenti ancora 5 anni per il reale compimento del programma estrattivo e di recupero.
- √ che dal sopralluogo effettuato da funzionario dell'UOD i lavori vengono condotti in conformità al progetto approvato con decreto n. 311 del 24/09/2009 e che gli stessi, nonostante la proroga di

anni tre concessa con il decreto n. 190 del 06.08.2014, risultano non ancora ultimati e che sussistono le condizioni di applicazione della L.R. n. 22/2017 in quanto la proroga viene richiesta in relazione alle particolari esigenze del mercato e quindi per ragioni non dipendenti dalla volontà o dalle capacità dell'esercente permanendo il medesimo progetto approvato su cui sono stati espressi i pareri.

- ✓ sussistono motivi di urgenza, stante l'imminente scadenza allo 07/10/2017 della precedente proroga n. 190 del 06.08.2014.

DATO ATTO

- ✓ Che, nella fattispecie in parola, ricorrono particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità dell'esercente che legittimano la proroga dell'attività in essere.
- ✓ Che i lavori vengono condotti e proseguiranno in sostanziale conformità al progetto approvato con il decreto n. 311 del 24/09/2009.

VISTO

- ✓ - il D.P.R. N° 128 del 09/04/1959 e s.m.i.;
- ✓ - LL.RR. n°54/85 n°17/95
- ✓ - la L. n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- ✓ - La Deliberazione di Giunta Regionale n° 3466 del 03/06/2000;
- ✓ - La Deliberazione di Giunta Regionale n° 1002 del 15/06/2007;
- ✓ - la circolare del Coordinatore A.G.C. 15 prot. 413704 del 14/05/2008;
- ✓ - la circolare del Coordinatore A.G.C. 15 prot. 644923 del 22/07/2008;
- ✓ - la normativa di attuazione del PRAE;
- ✓ - la direttiva del dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, torbiere acque minerali e termali n. 516733 del 07/06/2007;
- ✓ - Direttiva prot. N. 114528 del 17/02/2017
- ✓ - L.R. n. 22 del 28 luglio 2017
- ✓ - la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi del RUP acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 06.10.2017 prot. n. 947;
- ✓ - la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi del dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 06.10.2017 prot. n. 946;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa n° 10 Arch. Pietro MARGIOTTA delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con espresso riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono riportate e trascritte di seguito, in accoglimento dell'istanza prodotta dalla ditta in data 05/09/2017, acquisita agli atti d'ufficio il 08/09/2017 con prot. 592080 di autorizzare, ai sensi del PRAE Campania e LL.RR. Regione Campania nn. 54/85, 17/95 e 22 del 28.07.2017, la ulteriore proroga di anni cinque del Decreto Dirigenziale n° 311/2009, per la coltivazione ed il recupero ambientale del sito di cava ricadente nel Comune di Mercato San Severino Comuni alla località Costa e riportata in catasto al foglio di mappa n° 10 particelle nn° 61/p – 89 – 90/p – 171 – 176 – 179 – 180 – 229/p – 597 (ex170) – 596 (ex 90/p 178) - 599 (ex 172/p – 173 – 174 e 318) e 176 e al fogli di mappa n° 15 particelle nn° 36 – 38 – 561 – 964 (ex 36/p) – 966 (ex 38/p) – 967 (ex 38/p) e 968 (ex 561/p) per una superficie totale di mq. 131.450 di mq. 59.000, interessati dalla coltivazione alla ditta "Eredi Maiellaro Paolo di Maiellaro Giuseppe e C. s.a.s. e per essa al legale rappresentante sig. Maiellaro Giuseppe, nato a Salerno il 23/11/01963, e residente in Mercato San Severino in Via Ferrovia, 5.

1) La presente autorizzazione avrà una durata di anni 5 (cinque), a decorrere dal 07/10/2017 (data di scadenza del Decreto Dirigenziale di Autorizzazione n° 311 del 24/09/2009 così come prorogato con il decreto n. 190 del 06.08.2014) quindi con ulteriore scadenza al 07/10/2022.

2) Entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), dalla notifica del presente Provvedimento la ditta dovrà presentare a questa U.O.D, **a pena decadenza del presente:**

A) Nuova polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 13 delle N.T.A. del P.R.A.E., avente una durata di tre anni superiore alla presente autorizzazione e che deve avere requisiti conformi a quanto disposto con la L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017, art. 15 riportante "Modifiche normative e disposizioni sui contributi regionali dovuti per le attività estrattive (Direttiva ai sensi dell'art. 38-bis, co. 4, della L.R. 54/85 s.m.i.) ed in ogni caso se non in contrasto con quanto disposto con la L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017, art. 15:

a) la durata deve essere quella riferita alla dichiarazione di estinzione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 17/95;

b) la copertura deve avere efficacia continuativa a prescindere dal pagamento del premio da parte dell'esercente dell'attività di cava;

c) l'oggetto deve indicare che il recupero ambientale sarà contestuale, in essa deve essere, altresì, indicato, che la società Assicuratrice:

I) "dichiara di prestare la presente fideiussione con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1957 del Codice Civile";

II) "si obbliga al pagamento della somma garantita prima dell'escussione del debito principale";

III) "si obbliga al pagamento, in caso di inadempienza da parte dell'esercente, della somma dovuta ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 18 della L.R. 54/85 (come modificati dall'art. 14 della L.R. 17/95) e previsto al 5° comma dello stesso art. 14 della L.R. 17/95";

IV) "si obbliga al pagamento delle spese necessarie a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 15 della L.R. 17/95";

B) Rinnovo della convenzione con il Comune di Mercato San Severino;

C) Progetto con il raffronto tra quello autorizzato e lo stato attuale, con dettaglio della quantizzazione del materiale ancora da movimentare con relativo cronoprogramma;

D) Pagamento dei contributi alla Regione, per quanto dovuto, ai sensi delle LL.RR. 15/2005 e 1/2008, devono essere versati con le modalità ivi stabilite e successivamente modificate dalla L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017;

E) possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 503 del 04/10/2011;

DISPONE

- che nelle more della produzione di tutto quanto richiesto da questa UOD per il completamento della documentazione da porre agli atti i lavori devono intendersi temporaneamente sospesi anche senza espresso e specifico provvedimento.
- che resta facoltà di questa UOD, con decreto motivato, prorogare la sospensione dei lavori per inadeguatezza della documentazione trasmessa fino al suo effettivo completamento. In tale periodo non potranno essere effettuate attività di escavazione.
- Eventuali attività che dovessero essere, nel frattempo riscontrate, comporteranno la revoca della presente autorizzazione.
- Che la ditta, pena revoca della presente, provveda annualmente al pagamento dei dovuti contributi conformemente a quanto disposto con la ultima Direttiva prot. N. 114528 del 17/02/2017.
- che la ditta provveda a mantenere in efficienza la "Perimetrazione e recinzione dell'area" realizzata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 delle NTA del PRAE ,
- che la ditta ottemperi mantenga in efficienza la "Rete di punti quotati" realizzata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 delle NTA del PRAE:

che il presente venga inviato per via telematica:

- Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (50-09);
- alla U.O.D. Gestione tecnica amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia (50-09-11);
- alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (50-07-14);
- alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema (50-06);
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC – per la pubblicazione;

e successivamente, via PEC:

- al Comune di Mercato San Severino (SA) che ne vorrà curare la trasmissione:
 - all'Ufficio Messaggi per la notifica al Sig. Maiellaro Giuseppe nato a Salerno il 23/11/1963 e residente in Mercato San Severino alla via Ferrovia n.5 in qualità di legale rappresentante della società Eredi Maiellaro Paolo di Maiellaro Giuseppe & C. s.a.s.;
 - al Comune di Mercato San Severino (SA) per l'affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;
 - all'Ufficio Tecnico del Comune di Mercato San Severino (SA);
 - all'Ufficio di Polizia Rurale ed Ambientale del Comune di Mercato San Severino (SA);

PEC: protocollo.comunemss@pec.it

- al Coordinamento del Corpo Forestale dello Stato Provinciale – via Costantino l'Africano, 35 Salerno;
P.E.C.: cp.salerno@pec.corpoforestale.it
- alla Provincia di Salerno; **PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it**

e successivamente, in formato cartaceo:

- al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Mercato San Severino;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 gg. dalla notifica oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica.

Il Dirigente della U.O.D.
Biagio Franza